



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 585 DEL 03/05/2021

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI MOBILI DI VAGLIATURA KEES-TRUCK MOD. MATRICOLA 2004-260 E CARNEHL MATRICOLA 12047014792 (PIÙ ALIMENTATORE BUT) PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI.
DITTA: MASTROTTO S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, N. 7 - BRENDOLA (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Mastrotto s.r.l., con sede legale in comune di Brendola, Via Mazzini, 7 (Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 02551930247) dispone di due impianti mobili di vagliatura per recupero rifiuti, già autorizzati all'esercizio con provvedimento n. 108 del 23/05/2016 - ai sensi dell'art. 152/2006 (art. 208, comma 15); L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04/03/2008, con scadenza il 09/06/2021.

Considerato che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i, individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

Preso atto che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i *"Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente"*.

Dato atto che con nota SUAP del comune di Brendola prot. 0014889 del 20/01/2021, assunta al protocollo Provinciale al n. 2568 del 21/01/2021, è stata trasmessa la domanda di rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione n. 108 del 23/05/2016 per l'esercizio dell'impianto mobile di vagliatura Keestrack matricola 2004-260 e Carnhel matricola 12047014792 (più alimentatore BUT).

Rilevato che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione rientra tra le autorizzazioni a titolo unico di competenza provinciale di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e che la domanda di rinnovo non è stata presentata entro i tempi previsti dal comma 15 del citato 208 e dal punto 10 dell'alle-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

gato A della citata DGRV 499 del 04/03/2008.

Dato atto che con comunicazione del 18/02/2021, prot. n. 6967 è stato avviato il procedimento istruttorio di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con richiesta di integrazioni, presentate in data 23/02/2021, prot. n. 7609.

Tenuto conto che la legge 02/11/2019, n. 128 di conversione del d.l. 03/09/2009, n. 101, ha modificato l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, rivedendo le condizioni di base per poter avviare il processo di cessazione di rifiuto, introducendo dei criteri specifici in pendenza di una specifica disciplina comunitaria o nazionale e dettando nuove disposizioni in materia di controllo.

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa sono state emanate apposite Linee Guida da parte del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNAPA), competente in materia di controlli che, con deliberazione n. 23/2020, al fine di operare le verifiche in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ha definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerati come rifiuto.

Considerato che la presente autorizzazione ricomprende operazioni di recupero rifiuti R5 disciplinate dal D.M. 05/02/1998 e recuperi di materia definiti "caso per caso" in quanto non presenti, ad oggi, norme di settore, il presente provvedimento viene integrato con l'Allegato n. 2 "Protocollo SGA" da compilare in fase di richiesta dell'autorizzazione per le campagne mobili, qualora presenti tale operazione con i relativi CER di riferimento.

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal citato D.Lgs. n. 152/2006 e dall'allegato A alla Dgrv n. 499 del 04/03/2008 che è di giorni 180.

Visto il D. Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008.

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 24/11/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023.

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021.

DETERMINA

- la Ditta Mastrotto Srl con sede legale in Via Mazzini, n. 7 in comune di Brendola (VI), Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza: 02551930247, è autorizzata all'utilizzo in via definitiva degli impianti così individuati:

Tipo impianto	Modello	Produttore	Matricola	Potenzialità max.
Vaglio cingolato	4518-S	KEESTRACK n.v. di Hoeselt (B)	2004-260	180 t/ora
Vaglio separatore semovente + alimentatore BUT	CHKS 30	CARNEHL Fahrzeugbau di Wittstock (D)	12047014792 (vaglio)	140 t/ora
			a 8970 (alimentatore)	

nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Servizio Rifiuti VIA VAS.

2. Nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A, punto 3, alla D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008, la presente autorizzazione ha validità fino al 30/04/2026.
3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio n. 108 del 23/05/2016 dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
4. Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative, specifiche operazioni, riportate nell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
5. In relazione a quanto indicato nelle premesse, nella domanda di autorizzazione delle singole campagne mobili che prevedano operazioni di recupero di materia (R5) con produzione di EoW, dovrà essere presentato quanto di seguito dettagliato:
 - per i rifiuti identificati nel DM 05/02/1998 con tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materia prime (nel caso in esame CER 10.13.11 – 17.08.02 – 17.09.04 con produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205):
 - a) dichiarazione di conformità del prodotto, i cui contenuti minimi sono i seguenti:
 - ragione sociale del produttore;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - lotto di riferimento o periodo temporale di riferimento;
 - riferimento ai rapporti analitici di prova (effettuati per ogni lotto funzionale o temporale) per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;
 - b) specificare la deteriorabilità, o meno, del prodotto in stoccaggio definendo, nel caso di prodotto deteriorabile, un limite temporale massimo di stoccaggio;
 - c) specificare le modalità atte a garantire la conformità del materiale recuperato (ad es. analisi su lotti funzionali di "tot." mc, o analisi con cadenza periodica di "n" mesi, o analisi previste dalla norma UNI EN ISO "xxxxxx", ecc.).
 - Per le altre tipologie di rifiuti che prevedano la cessazione della qualifica di rifiuto (R5) non disciplinata da specifiche norme comunitarie o nazionali, la ditta dovrà presentare, per ogni singolo CER di riferimento, o raggruppati, qualora con caratteristiche analoghe (da dimostrare), quanto previsto dal Protocollo SGA Allegato n. 2 alla presente autorizzazione.
5. Nell'ambito dell'istruttoria per le Campagne mobili, le EoW prodotte dalle operazioni di recupero di materia (R5) dettagliate nell'Allegato n. 1 alla presente autorizzazione non rientranti nel DM 05/02/1998, dovranno essere valutate e autorizzate dall'Ente competente. Il provvedimento rilasciato dovrà essere trasmesso all'ARPA territorialmente competente e all'ISPRA.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Mastrotto s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
2. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa me-

tallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.

3. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
5. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
6. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

AVVERTE CHE

1. La presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'effettuazione delle singole campagne di attività di recupero, per le quali si dovrà preventivamente:
 - acquisire il parere ambientale di cui alle procedure di V.I.A., nei casi previsti dagli Allegati III o IV alla parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
 - inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.
2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
3. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la ditta deve inviare alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
5. Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008.
6. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, saranno ap-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

plicate le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 secondo la gravità dell'infrazione accertata (diffida, sospensione, revoca).

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Il presente provvedimento viene inviato in copia alla Ditta, al Comune di Brendola, al Arpav di Vicenza,

Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Ingrid Bianchi

Allegato 1**Ditta MASTROTTO S.R.L. - via Mazzini, n. 7 – comune di Brendola (VI)****AUTORIZZAZIONE IMPIANTI MOBILI DI VAGLIATURA KEES-TRUCK MOD. MATRICOLA 2004-260 E CARNEHL MATRICOLA 12047014792 (PIÙ ALIMENTATORE BUT)****ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER**

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia	EoW definito come "Materiale per utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 09 06 Forme e anime da fonderia inutilizzate, diversa da quelle di cui alla voce 10 09 05	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 09 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
10 12 06 Stampi di scarto	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali" (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW per l'edilizia conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4. del DM 05.02.1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 02 02 Vetro	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come "Materiale per produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio" (con verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M

				05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 05 06 Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	Caratteristiche del rifiuto: materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua <80%, idrocarburi totali <30 mg/kg SS, PCB <0,01 mg/kg SS, IPA <1 mg/Kg SS, pesticidi organoclorurati <0,01mg/kg SS, coliformi fecali <20 MPN in 100 ml; salmonella assenti in 5000 ml. <i>Solo se preventivamente filtropressati.</i>	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	a) EoW definite come “Materiale da utilizzare per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento ed eventuale igienizzazione, con eluato (effettuato sul rifiuto tal quale) conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 05.02.1998. b) EoW definito come “Materiale da utilizzare per realizzazione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto con l'ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione, con eluato (effettuato sul rifiuto tal quale) conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 05.02.1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW definito come “Materiale per formazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 D.M 05.02.1998) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 05 04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW conforme alle specifiche di cui all'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 e ai limiti di Colonna A definiti nell'Allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017 EoW conforme alle specifiche di cui all'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 e ai limiti di Colonna B definiti nell'Allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW per l'edilizia conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4. del DM 05.02.1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)
17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	
20 02 02 Terra e Roccia	///	R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, anche di eventuale selezione, cernita, frantumazione, vagliatura	EoW conforme alle specifiche di cui all'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 e ai limiti di Colonna A definiti nell'Allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017 EoW conforme alle specifiche di cui all'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 e ai limiti di Colonna B definiti nell'Allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)

Con l'indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.